

**5**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA**

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17,10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Audizione del ministro dei lavori pubblici, senatore Giovanni Prandini.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi », l'audizione del ministro dei lavori pubblici, senatore Giovanni Prandini, cui siamo grati per la disponibilità manifestata. Egli sa quanto la sua opera sia apprezzata dalla nostra Commissione, che si attende un contributo notevole per comprendere sia il valore che il Governo attribuisce all'attuazione della legge sul procedimento amministrativo, sia le difficoltà che l'amministrazione incontra al riguardo.

Cedo subito la parola al ministro Prandini affinché possa svolgere una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, si inserisce, per l'amministrazione dei lavori pubblici, nel contesto di una profonda e qualificante azione di riorganizzazione dell'intero apparato del ministero voluta dall'articolo 24 della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo.

Nell'intento di dare attuazione ad entrambe le norme, si è avviato uno studio finalizzato a ridefinire il quadro procedurale interno dell'amministrazione e, nel contempo, attraverso detta analisi, a pervenire alla rideterminazione degli organici del ministero.

In tale contesto, il ministero ha ritenuto di dover prioritariamente condurre una articolata analisi finalizzata alla individuazione di tutte le funzioni di propria competenza, sia a livello dell'amministrazione centrale che delle proprie articolazioni decentrate sul territorio, verificando in particolare la tipologia degli adempimenti che corrispondono alle diverse funzioni, i soggetti attualmente di essi competenti ed i principali problemi organizzativi da risolvere per garantire il più efficace sviluppo dei propri compiti.

Si è, infatti, ritenuto che solo passando attraverso una tale analisi fosse possibile determinare concretamente le caratteristiche organizzative interne che costituiscono il presupposto per assicurare la tempestività e la trasparenza amministrativa ricercate dalle nuova normativa.

È, infatti, indubbio che la moltitudine di procedimenti amministrativi che connotano una struttura complessa ed articolata quale il Ministero dei lavori pubblici, non possano che essere razionalizzati all'interno del contesto organizzativo, funzionale e di personale in cui si collocano, che costituisce molto spesso causa primaria delle disfunzioni che il legislatore ha voluto superare con la nuova norma.

Prescindere da una rivalutazione e riorganizzazione, su basi peraltro omogenee all'interno di tutta l'amministrazione, delle diverse funzioni in cui si articola

l'attività del ministero e dei procedimenti amministrativi cui si riferiscono, avrebbe pertanto voluto dire provvedere a determinare regole operative comportamentali e di responsabilità fortemente astratte, destinate già in partenza a non cogliere gli obiettivi di efficienza e trasparenza amministrativa cui mirano.

Su tali basi nell'avviare l'attività necessaria a pervenire ad una corretta applicazione delle norme di cui alla legge n. 241 del 1990, si è provveduto ad individuare un percorso operativo progressivo mirato a pervenire quanto prima ad individuare i momenti organizzativi e procedurali sui quali occorre intervenire in modo puntuale, riservandosi di valutare solo a tal punto le regole e le responsabilità da assegnare per il miglior espletamento dei procedimenti amministrativi propri dell'attività del ministero.

Il percorso operativo che a tale fine si è determinato e sul quale già si è sviluppata una più che significativa attività si articola nelle seguenti fasi attuative: analisi di base delle funzioni svolte dal ministero, articolate per soggetti competenti all'interno della struttura ministeriale e classificate per tipologia e campi di applicazione; classificazione dei procedimenti amministrativi interni e analisi dei principali percorsi procedurali che li connotano; definizione di criteri di razionalizzazione organizzativa omogenei per funzioni e procedimenti amministrativi della medesima tipologia (anche se afferenti a campi di applicazione diversificati); determinazione delle nuove responsabilità puntuali e delle regole procedurali richieste dalla legge n. 241 del 1990 e emanazione dei relativi provvedimenti di regolamentazione.

Su tale percorso attuativo il Ministero dei lavori pubblici, attraverso una attività di diversi mesi, ha proceduto allo sviluppo integrale della prima fase ed ha in corso di sviluppo avanzato l'attività relativa alle altre fasi.

Il significativo avanzamento già raggiunto nelle predette attività lascia prevedere di poter pervenire al più presto ad una organica assunzione delle determina-

zioni sui termini e sulle responsabilità inerenti i procedimenti amministrativi richiesti della legge n. 241 del 1990.

Contemporaneamente alla elaborazione dello studio descritto si è ritenuto di dover favorire il più alto livello possibile di informazione e di sensibilizzazione del personale sui contenuti del provvedimento legislativo. In questa ottica, si inserisce l'emanazione della circolare ministeriale 22 settembre 1990, protocollo n. 2512, diramata per richiamare l'attenzione sulle nuove disposizioni. In analoga direzione si colloca lo svolgimento di una conferenza sull'applicazione della legge n. 241 del 1990, tenuta nel dicembre scorso dal professor Iannotta, il cui intervento verrà pubblicato sulla rivista giuridica del ministero. Con ciò si è inteso suscitare un utile approccio ed una significativa presa di coscienza da parte del personale dipendente sui punti essenziali della normativa, alla luce dei principi generali dell'ordinamento sui rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Lo studio condotto a cura di questo ministero già posto in evidenza consente sia di individuare con sufficiente esattezza la tipologia dei procedimenti attuati dal Ministero dei lavori pubblici e di verificare, anche sulla base delle condizioni delle strutture operative i tempi necessari.

Dai dati che emergono nella complessa tipologia dell'attività dell'amministrazione dei lavori pubblici è dato individuare procedimenti che per le loro precipue connotazioni possono riscontrarsi, senza apprezzabili differenze, anche nell'ambito delle attività di altre amministrazioni dello Stato o pubbliche. Tali sono quelle di tipo aziendale connesse all'organizzazione della stessa amministrazione (reclutamento - trattamento economico - gestione amministrativa del personale - organizzazione dei servizi).

Nell'ambito di tale categoria possono ben ricomprendersi le attività di appalto di opere pubbliche che nella complessa fase di programmazione, finanziamento, progettazione generale di massima ed esecutiva, aggiudicazione, esecuzione, espro-

priazione e collaudo, spesso involge l'intervento di più amministrazioni.

Il più urgente problema che si pone per l'amministrazione è quello connesso all'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, della legge, che prevede la prefissione di termini per la definizione dei vari tipi di procedimento che l'amministrazione è tenuta a svolgere. A questo riguardo, in adempimento anche a specifica richiesta formulata dal dipartimento per la funzione pubblica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 7 gennaio 1991, n. 603255, si sta predisponendo una bozza di regolamento, ormai in avanzato stato di elaborazione, con il quale si determinano i tempi delle singole procedure.

Altri procedimenti concernono invece attività tipiche del ministero, ricomprese tra i propri specifici compiti istituzionali.

I principali tra essi formano oggetto di analitica regolamentazione da parte del legislatore nelle varie fasi di svolgimento. Tali sono ad esempio i procedimenti di autorizzazione e di concessione accuratamente delineati, dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

Lo studio avviato dall'amministrazione e lo schema di regolamentazione per la fissazione dei termini per i procedimenti, in fase di elaborazione e verifica saranno posti al più presto a disposizione del dipartimento per la funzione pubblica, deputato al coordinamento delle attività organizzatorie delle pubbliche amministrazioni.

Si confida che i criteri e le indicazioni contenuti nella ricerca condotta da questo ministero possano assumere un'utilità pregnante anche per analoghe problematiche connesse ad altre amministrazioni.

La legge n. 241 del 1990 assume un ruolo particolare, nella parte in cui prevede la possibilità di indire una conferenza dei servizi, allo scopo di consentire un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento da parte di tutte le amministrazioni preposte alla loro cura.

Si tratta di uno strumento organizzatorio e di una entità operativa di rilevante utilità, allorquando si verificano ipotesi di concorso tra amministrazioni appartenenti a distinti apparati e non soggette a direttive vincolanti emesse da un organi di vertice.

Questo istituto si rivela particolarmente propizio nel settore delle opere pubbliche, nel quale la complessità delle procedure e l'esigenza di acquisire un gran numero di pareri da parte di svariate amministrazioni, comporta attualmente sensibili ritardi operativi sulla definizione delle procedure preordinate alla realizzazione dell'opera. Per imprescindibili esigenze di snellezza e di efficienza, si ritiene pertanto che si possa fare ampio ricorso alla conferenza dei servizi, per l'esecuzione delle opere pubbliche, in conformità con le proposta recentemente avanzata dalla direzione generale dell'ANAS ed attualmente all'esame degli organi competenti.

Nella disamina dell'ampia tipologia dei procedimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, rimangono da considerare infine i procedimenti, che potranno ritenere residuali, che non trovano una precisa disciplina legislativa. Per essi, si può ipotizzare l'adozione di un regolamento di esecuzione che ne garantisce lo svolgimento secondo i migliori criteri di efficienza.

Sul punto occorre fare però una opportuna riserva di approfondimento, subordinando ogni determinazione al compimento dello studio ricognitivo e riorganizzativo richiamato in precedenza.

Si confida, inoltre, che in tempi contenuti, possano esattamente individuarsi gli atti che, per precipue esigenze di riservatezza connesse essenzialmente alla tutela della sicurezza dello Stato, siano coperti da garanzie di segretezza (ad esempio opere demaniali per le forze dell'ordine).

La puntuale applicazione di altre disposizioni qualificanti della legge n. 241 del 1990 (partecipazione dei privati al procedimento amministrativo, facoltà di autocertificazione, ipotesi di controllo successivo e di formazione del silenzio-

assenso, predisposizione di strumenti di pubblicità e di strutture per l'accesso ai documenti), presuppone il compimento della disamina sulle competenze e sulle funzioni dei singoli uffici, centrali e periferici, perché soltanto in base ai dati così rilevati sarà possibile assicurare la più razionale applicazione delle accennate disposizioni di legge. L'amministrazione è comunque consapevole del problema e non mancherà di fornirvi, nei tempi più brevi, una congrua soluzione, nella misura in cui le norme legislative che disciplinano i singoli procedimenti non siano in grado di soddisfare, di per sé, le esigenze di cui trattasi. Occorre peraltro considerare che queste problematiche in gran parte trovano adeguata soddisfazione nella prassi già da tempo instaurata presso gli uffici dei lavori pubblici, che hanno sempre cercato di instaurare – per quanto è possibile – un rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini e con il pubblico.

Un ultimo profilo della legge n. 241 del 1990, al quale si sta parimenti prestando la dovuta attenzione, concerne la responsabilità per la trattazione degli affari, secondo i principi enunciati nel capo II.

Si ritiene che la responsabilità individuale (che appare elemento reciproco di una maggiore professionalità del pubblico dipendente) potrà essere assicurata attraverso un sistema che consenta di rilevare in ogni momento il nominativo del funzionario incaricato della trattazione dell'affare e di individuare le varie fasi di svolgimento della pratica.

Per poter conseguire questo obiettivo, che è sinonimo di trasparenza dell'attività svolta, si è intrapresa recentemente, in accordo con le organizzazioni sindacali, la revisione degli archivi del ministero, ispirandola a criteri di produttività aziendale.

Le iniziative poste in evidenza, e in avanzato corso di definizione e la attuazione del disegno di legge proposto da questo ministero, che detta norme generali in materia di opere pubbliche – at-

tualmente all'esame del Senato, e i cui criteri di semplificazione e trasparenza perfettamente si armonizzano con le finalità volute dalla legge n. 241 – possono rappresentare una sicura base per una presenza efficiente e tempestiva della pubblica amministrazione e per una puntuale garanzia per i soggetti che hanno rapporti con la medesima.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro Prandini e do la parola ai colleghi che intendono porre domande sulla relazione svolta.

Ha chiesto di parlare per primo l'onorevole Ferrara, a nome del gruppo comunista.

**GIOVANNI FERRARA.** A nome del gruppo comunista-PDS, onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** Non sapevo che questo fosse il nome del gruppo.

**GIOVANNI FERRARA.** È il nome – come lei avrà sicuramente saputo attraverso i mezzi di informazione – che il direttivo proporrà all'assemblea per il gruppo.

**PRESIDENTE.** Dunque si tratta di una proposta. Fin quando non vi sarà la promulgazione, non si può considerare che il nome sia questo!

**GIOVANNI FERRARA.** È una proposta che il direttivo del gruppo della Camera ed il direttivo del gruppo del Senato formuleranno martedì prossimo alle rispettive assemblee.

**PRESIDENTE.** Nel frattempo, però, al Senato è stato creato il gruppo comunista.

**GIOVANNI FERRARA.** Autonomo, però. Il nostro potrebbe chiamarsi gruppo comunista-PDS.

**PRESIDENTE.** Quindi, allo stato, il gruppo si chiama ancora comunista!

GIOVANNI FERRARA. Con l'aggiunta « PDS »...

PRESIDENTE. Allora, do la parola all'onorevole Ferrara a nome del gruppo comunista-PDS.

GIOVANNI FERRARA. Dal momento che da martedì lei sta insistendo, presidente, su questo punto ed io mi astengo dal qualificarmi, ho voluto comunicarle che esiste questa proposta, affinché lei sia via via informato.

PRESIDENTE. Cioè, affinché io possa prepararmi piano piano!

Ma la proposta come deve essere deliberata: con la maggioranza assoluta degli appartenenti?

GIOVANNI FERRARA. Lei sa, presidente, di trovare in me un sensibile ascoltatore e cultore della questione dei *quorum*.

PRESIDENTE. Lo so, lo so... Lei è in perfetta linea con i professori Salvi, Brutti e Violante.

GIOVANNI FERRARA. Deve sapere che, anche sulla base delle mie considerazioni, vi è stata una differenziazione in ordine alle critiche mosse. Infatti, mentre a qualcuno è stato detto che le critiche non erano pertinenti perché si faceva il problema dei ministeri di opposizione, ad altri è stata detta altra cosa.

PRESIDENTE. Diamo comunque la parola all'onorevole Ferrara, che conta più di ogni patronimico!

GIOVANNI FERRARA. Sono soddisfatto della relazione del ministro, in particolare per la individuazione delle varie fasi del percorso operativo che il Ministero dei lavori pubblici ha compiuto per la corretta applicazione della legge n. 241.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Lo stiamo compiendo.

GIOVANNI FERRARA. Le fasi indicate mi pare siano le più opportune, consentanee e conseguenti alla legge n. 241.

Mi sorge una curiosità: è stata proprio necessaria l'analisi di base? Perché dico questo? Fino al momento dell'entrata in vigore della legge poteva capitare, ed è capitato, che non si sapesse nulla o si sapesse poco di come è concretamente organizzata l'attività procedimentale nei singoli ministeri. Non intendo criticare la scelta fatta, anzi mi congratulo con il Ministero dei lavori pubblici per aver iniziato dall'analisi di base; però, questo è un sintomo molto importante dello stato di non conoscenza...

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche di degrado.

GIOVANNI FERRARA. ... e di non consapevolezza di quel che l'amministrazione dello Stato conosce di se stessa.

Sulla base di questa analisi (che credo sia stata necessaria), quali altri elementi, signor ministro, sarà possibile offrire all'opinione pubblica, al Governo e al Parlamento in ordine al funzionamento concreto, reale, effettivo, di tipo sociologico direi, dell'amministrazione dello Stato e particolarmente del suo ministero, nonché in ordine al rapporto fra personale addetto e quantità di tempo-lavoro che il singolo procedimento comporta e suppone?

Altra questione: la classificazione dei procedimenti. Le chiedo, signor ministro, se quella operata dal suo ministero sia di carattere formale (in ordine al tipo di atto e conseguente alla qualificazione dell'atto stesso) o attenga, invece, alle singole operazioni necessarie per la produzione dell'atto amministrativo.

Abbiamo affrontato il tema della responsabilità con riferimento al rapporto fra responsabilità individuale e responsabilità del servizio. Signor ministro, le chiedo se per l'accertamento della responsabilità individuale sarà possibile, attraverso la computerizzazione dei dati, che ciascun cittadino, che abbia qualche rapporto con il Ministero dei lavori pubblici,

possa in tempo reale avere notizia dello stadio del procedimento e del funzionario addetto o se invece si provvederà attraverso notiziari, magari periodici.

VITO RIGGIO. Credo si debba ringraziare il ministro Prandini per la sua relazione e per gli spunti che da essa se ne possono trarre per procedure omogenee in altre amministrazioni.

Mi permetto di ricordare che in altri casi è stato detto — per esempio, per il Ministro della pubblica istruzione — che in fondo la legge n. 241 sta rappresentando l'occasione per effettuare quell'analisi organizzativa che i singoli ministeri avrebbero dovuto fare e non hanno mai fatto. Ciò è molto importante perché consente di distinguere tra procedimenti informali, cioè prassi stabilite all'interno del singolo ministero o della singola unità organizzativa, e procedimenti in senso proprio, sia di tipo organizzatorio sia di tipo giuridicamente rilevante e definiti dalla produzione dell'atto finale. Credo quindi vada espresso un ringraziamento al Ministero dei lavori pubblici perché sta svolgendo questa analisi.

Nella relazione al piano triennale presentata dalla direzione generale dell'ANAS ho letto che a seguito di tale analisi risulta che il problema non sarebbe più lo snellimento delle procedure (salvo per la parte relativa ai pareri e alle autorizzazioni da acquisirsi in materia paesaggistica), ma quello della organizzazione, cioè della qualità delle strutture organizzative (di fattore umano, di computerizzazione o di altri strumenti) in grado di far funzionare i meccanismi di snellimento procedurali previsti dalla legge n. 241.

Poiché la valutazione di carattere generale — esposta da pressoché tutti i ministeri — è che la legge è buona ma l'organizzazione alla quale si applica cede alla sua pressione, credo che occorra, dal punto di vista degli adempimenti organizzativi, supportare la legge stessa, accompagnandola da ulteriori provvedimenti legislativi o amministrativi che rendano plausibile la sua applicazione. Ritengo opportuno, cioè, rovesciare l'argomenta-

zione per la quale la legge è inapplicabile perché calerebbe su un tessuto organizzativo che ha retto finora in quanto circondato da prassi informali e nel momento in cui queste dovessero essere disegnate in maniera più analitica e scientifica, la stessa organizzazione cederebbe. Si tratta di un punto delicatissimo anche nel rapporto con l'opinione pubblica, alla quale si dice: « La legge è buona, ma non siamo in grado di farla funzionare ».

Signor ministro, le chiedo se sia possibile immaginare che dall'applicazione della legge discenda l'identificazione non solo dell'unità organizzativa, ma del singolo responsabile e, soprattutto, una credibile valutazione circa i termini e la conoscenza degli atti connessi a singoli procedimenti: penso a tutta la materia dei procedimenti di tipo ablatorio (espropriazioni) e risarcitorio, che hanno un impatto diretto con una platea di cittadini più vasta rispetto a quella degli operatori che hanno normalmente rapporti con un ministero tecnico.

GIOVANNI FERRARA. Rispetto a quelli tradizionali, i ministeri tecnici sono avvantaggiati per l'influenza su di essi esercitata dalle aziende.

VITO RIGGIO. Certamente, tra un provveditorato e l'ANAS vi è una differenza che risiede nella logica aziendalistica.

PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di intervento, do la parola per la replica al ministro Prandini.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio i colleghi per la sottolineatura positiva che hanno voluto esternare nei confronti dell'approccio che la mia amministrazione sta avendo alla legge n. 241. A mio avviso, questa legge costituisce un'altra occasione da non perdere per modernizzare l'amministrazione dello Stato e quella del mio dicastero in particolare. È sempre sgradevole rivolgersi al passato in termini negativi, ma voglio solo richiamare la vostra atten-

zione sul fatto che il Ministero dei lavori pubblici ha subito, dal 1970 ad oggi, i contraccolpi di una serie di fatti rilevanti: l'avvento delle regioni, l'istituzione di nuovi ministeri (beni culturali, ambiente e aree urbane) e, lo devo sottolineare, anche una certa disattenzione manifestata in questi due decenni circa la necessità di una ridefinizione delle proprie competenze. Ragione per cui siamo oggi particolarmente impegnati nel rivendicare alcuni ambiti qualificanti di questa amministrazione: la casa, il territorio (la difesa del suolo) e le grandi infrastrutture. Si sono verificati nell'ultimo ventennio un consistente depauperamento ed una evidente dequalificazione del personale, che hanno comportato la necessità...

**GIOVANNI FERRARA.** Quindi, oltre a una diminuzione si è registrata anche una dequalificazione del personale?

**GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici.*** Sì, anche perché i soggetti migliori che – come sempre accade nella fase organizzativa delle nuove amministrazioni – vengono sollecitati ed incentivati, vanno poi a ricoprire altrove cariche dirigenziali che, nella vecchia struttura, non possono esser loro affidate. L'analisi di base è indispensabile per avere esatta conoscenza delle disponibilità reali delle risorse umane e strumentali dell'amministrazione.

Con riferimento alla classificazione dei procedimenti, devo dire che ci rivolgiamo a tutti i livelli per giungere a quantificare anche i tempi necessari per le singole pratiche; partendo dunque da un'analisi generale si giunge poi al particolare, come avviene per tutte le attività che abbiano la pretesa di dar vita ad un'azienda. Siamo un'azienda di servizio e dobbiamo, quindi, rapportarci a moduli organizzativi che, pur tenendo conto della specificità, non siano troppo lontani da quelli normalmente praticati in aziende che producono servizi. Il nostro sforzo è quindi rivolto sia a un livello generale sia ad un esame particolare.

Veniamo al problema della responsabilità. Insisto spesso sulla necessità di una

responsabilità individuale. Si parla molto di trasparenza e credo sia appagante, come vado sperimentando da un anno e mezzo come responsabile del dicastero, la responsabilità del singolo, in modo da eliminare tutte le commissioni « paravento » che, di fatto, servono solo a deresponsabilizzare e a porre l'amministrazione nella condizione di non saper neanche cogliere, talvolta, gli aspetti negativi che caratterizzano il suo modo di procedere.

Mi auguro che il Parlamento voglia affrontare ed approvare velocemente il disegno di legge concernente le opere pubbliche, trattandosi di una legge attesa da centoventi anni (non vi è stata, infatti, un'iniziativa legislativa organica che si sia prefissa una lettura critica, ma anche definitiva, di tutte le interpretazioni e gli aggiornamenti via via sviluppatasi, portando ad unità l'intero processo di revisione). Si tratta di un disegno di legge ritenuto da tutti particolarmente puntuale e – senza cedere a tentazioni di presunzione – soddisfacente per gli obiettivi comuni alla legge n. 241.

Direi quindi che lo sforzo che il Ministero dei lavori pubblici sta sviluppando è quello di assumere una serie di iniziative facendo tesoro della direttiva comunitaria e tenendo ben presente la regolamentazione concernente gli appalti e le opere pubbliche; il bando tipo è già stato recepito e vi è tutta una serie di puntualizzazioni in merito alle regole in grado di consentire al funzionario e al dirigente di assolvere le proprie funzioni ricoprendo una posizione che sia il meno discrezionale possibile.

Si tratta di uno sforzo che deve trovare nell'attuazione e nell'accoglimento operativo della legge n. 241 all'interno della struttura del Ministero dei lavori pubblici l'occasione finale per una rivisitazione complessiva della nostra struttura.

Circa gli effetti della meccanizzazione sulla pubblicità ed i rapporti con i cittadini, ritengo che l'impatto potrà essere quanto mai positivo e in grado di allontanare l'atmosfera di sospetto e di insinuazione che mi pare rappresenti il dato più rilevante con il quale ciascuno di noi

deve fare i conti quotidianamente. Pur con tutte le necessarie cautele, almeno in questa prima fase di studio, ritengo che l'obiettivo sia quello di consentire ai cittadini di disporre di tutte le informazioni e di verificare l'efficienza e la velocità nell'esame e nell'espletamento delle pratiche, specialmente quelle relative agli espropri e alle concessioni, che hanno un riflesso diretto sull'interesse del singolo cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

Mi auguro, comunque, di poter riferire, nel giro di pochi mesi, non solo

sulle iniziative intraprese che sono ancora in una fase di approccio ai problemi, ma anche sui momenti operativi che avremo tradotto in essere.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro dei lavori pubblici per la sua esauriente esposizione confermandogli un interesse pari al suo da parte della Commissione per l'attuazione dei programmi illustrati.

**La seduta termina alle 17,50.**